



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

La terminologia della proprietà e del possesso nel diritto inglese

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

La terminologia della proprietà e del possesso nel diritto inglese / F. Ditifeci. - STAMPA. - (2002), pp. 23-33.

Availability:

This version is available at: 2158/366552 since:

Publisher:

Edizioni Scientifiche Italiane

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

PUBBLICAZIONI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Sezione Atti Convegni Miscellanee

61

**Didattica
della lingua inglese
nelle facoltà
non umanistiche**

a cura di
Michele Ingenito



Edizioni Scientifiche Italiane

INGENITO, Michele (*a cura di*)
Didattica della lingua inglese nelle facoltà non umanistiche
Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Salerno
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002
pp. 244; 24 cm
ISBN 88-495-0238-9

© 2002 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
00185 Roma, via dei Taurini 27

Internet: www.esispa.com
E-mail: info@esispa.com

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale
e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche)
sono riservati per tutti i Paesi

FRANCESCA DITIFECCI*

LA TERMINOLOGIA DELLA PROPRIETÀ E DEL POSSESSO NEL DIRITTO INGLESE

La semantica del diritto è fondamentale per lo studio di qualsiasi sistema giuridico. Lo è particolarmente per lo studio del diritto inglese, dove non solo non esistono i codici, ma, almeno per quanto riguarda l'Inghilterra, che del diritto inglese è ovviamente la madre, non esiste neanche una carta costituzionale. Pertanto, la Gran Bretagna¹ ha solo una «costituzione materiale», che consiste in leggi ordinarie, convenzioni, precedenti sedimentati nella tradizione di *Common Law*, e in principi universalmente accettati e non inseriti in documenti specifici aventi un valore metastorico, ma in documenti storicamente identificabili, quali la *Magna Charta* e il *Bill of Rights*.

La natura storico-evolutiva, decisamente diacronica del diritto inglese e dei termini giuridici ad esso peculiari rende particolarmente complessi i suoi rapporti con i diritti continentali in genere e con il diritto delle Comunità Europee in particolare, il quale, per ragioni storiche, è sostanzialmente fondato sul *droit civil* di ispirazione francese. Il fatto poi che le lingue ufficiali dell'Unione Europea tendano a moltiplicarsi in maniera ormai incontrollabile accresce i conseguenti problemi di traduzione, la quale, nel caso del diritto inglese, è frequentemente impossibile, anche in via approssimativa. A questo proposito facciamo nostro il pensiero di C.G. Cecioni (1996, 158-9), il quale afferma: «Dove comunque il problema della traducibilità si pone in maniera estremamente complessa è nell'altra categoria di linguaggi speciali² e cioè quelli atti-

* Professore a contratto di Lingua Inglese presso la Facoltà di Scienze Politiche «Cesare Alfieri», Università degli Studi di Firenze.

¹ Quando si parla di diritto inglese non si intende soltanto il diritto d'Inghilterra, ma un intero sistema giuridico i cui principi sono alla base del diritto statunitense e dei paesi che sono stati colonie o domini della Gran Bretagna, nonché, almeno in parte, della Scozia e dell'Irlanda.

² Sui linguaggi specialistici si veda Gotti, 1991.

La q
e del
più t
alla c
lingu
- dal
della
in ch
costr
alle s
tecn
sincr
tra g
lingu
il sig
inter
il co.
Ingle
la re
costi
di cu
Il pr
defir
alle i
la lir
inter
form
tra l'
nel r

Mich
lerno
associ
cente
dicat
della

menti alle istituzioni socio-politiche, ed in genere a tutto quello che riguarda costumi, abitudini e convenzioni, in una parola a tutto quanto attiene alle istituzioni e ai rituali che caratterizzano la comunità sociale e che la lingua rappresenta. In questo caso, infatti, i contenuti, anche se propri di culture assai affini, non sono mai del tutto isomorfi, e le apparenti analogie sono il più delle volte insidiose.

Prendendo come esempio il linguaggio giuridico, che è forse, insieme a quello politico, il linguaggio più culturalmente inquinato, non bisogna pensare soltanto all'apparente identità dei termini usati (spesso derivanti da una comune origine latina), ma quello che significano effettivamente in quella particolare cultura giuridica».

La parola *property* è di importanza fondamentale, perché è principalmente nel diritto di proprietà, nelle sue istituzioni e nelle sue particolarità che il diritto inglese si differenzia in maniera drammatica dai diritti continentali. E questo perché il diritto inglese, nonostante che la parola chiave a cui fa riferimento quando si occupa di problemi inerenti alla proprietà sia di origine francese, con il diritto francese postnapoleonico ha ben poco a che fare. Napoleone infatti accettò in pieno la definizione della proprietà come *dominium*, mutuata dal diritto romano puro, depurandola dai residui germanici che, nel diritto prerivoluzionario, erano pur presenti. Nel diritto inglese, invece, la matrice germanica è profondamente radicata, come dimostra il fatto che la proprietà della terra non ha carattere privatistico ma pubblico, in quanto spetta soltanto al sovrano, che la dà in concessione ai suoi sudditi. Anche la caratterizzazione della proprietà come un insieme di diritti, pur di genere diverso, non trova corrispondenze soddisfacenti in nessun ordinamento giuridico continentale.

La parola *property* è spesso fonte di errori di traduzione legati soprattutto ad una assonanza linguistica. Infatti la sua radice è uguale a quella di *propriété*, *proprietà*³, *proprietad* delle lingue neolatine; tutta-

³ Riguardo al termine italiano 'proprietà', è importante considerare che neanche al diritto italiano è estranea una nozione pluralistica di proprietà, tanto che un illustre giurista quale Pugliatti intitola un suo saggio «La proprietà e le proprietà», compreso nell'opera *La proprietà nel nuovo diritto*. Vi si legge: «Qui in sintesi e a suggello del lungo discorso, possiamo dichiarare che la parola 'proprietà' non ha oggi, se mai ha avuto, un significato univoco. Anzi troppe cose essa designa, perché possa essere adoperata con la pretesa di essere facilmente intesa» (1954, 309).

via come termine tecnico-giuridico essa manca del concetto di assolutezza, di appartenenza esclusiva, di cosa propria di qualcuno (dall'aggettivo latino *proprius*).

Essa è penetrata nel linguaggio giuridico inglese attraverso il latino e il francese. Ma, nonostante questo, la radice neolatina non ha influenzato il contenuto, che è rimasto di origine prettamente germanica. È interessante notare come invece il termine tedesco *Eigentum*, decisamente di origine germanica, sia assai vicino nella sostanza alla tradizione romanistica.

Per il termine *property*, in senso specificamente giuridico, possiamo indubbiamente parlare di anfibologia, dal momento che esso ha due significati diversi: il primo, generico, che designa la cosa, o *thing*, posseduta, il secondo, tecnico-giuridico, che indica tutta una serie di relazioni giuridiche che hanno per oggetto cose materiali o immateriali.

Addentrando più specificamente in quella che è la *law of property* e particolarmente nella *land law* (Cecioni, 1987, 21-31), occorre fare una distinzione fondamentale tra *property*, *possession* e *ownership*⁴. *Property* non corrisponde, come abbiamo già detto, al nostro concetto di proprietà, perché nel diritto inglese, per quanto riguarda la natura dei diritti immobiliari, è sconosciuto il concetto di *dominium* o proprietà assoluta, familiare invece ai sistemi romanistici.

Questo è un retaggio medievale in quanto nessuno, a parte il re, poteva possedere in termini assoluti la terra, ma solo averla in concessione dal sovrano o da un signore di rango superiore, il quale, a sua volta, l'aveva ricevuta dal sovrano. Egli diventava così *tenant* (concessionario), e la *tenure* (il beneficio) era appunto il rapporto nascente dalla suddetta concessione tra *landlord* e *tenant*. Oggi il termine *tenant* ha perso il suo uso in questo senso e viene usato per indicare chi occupa un bene immobile mediante un contratto d'affitto (*lease*). Fino al 1926 la proprietà terriera si divideva in *free tenure* (o *freehold*), che indicava una concessione che proveniva direttamente dal sovrano o da un signore di rango superiore, e *unfree tenure* (detta anche *copyhold* o *villeinage*), che invece indicava l'assegnazione di un fondo per scopi agricoli da parte del *Lord of the Manor*, il locale feudatario. Si usava il termine *copyhold* perché il diritto ad esso inerente era

⁴ Per i problemi inerenti alla traduzione giuridica cfr. anche Sacco (1986).

documentato da una copia dell'atto di concessione che restava in possesso del contadino, mentre l'originale veniva conservato negli archivi del feudatario⁵. Con l'abolizione del *copyhold*, oggi si usa il termine *freehold* soltanto in opposizione a *leasehold*, e cioè ai diritti derivanti da quel particolare contratto di affitto dei beni immobili che illustriamo più oltre. Per quanto economicamente irrilevante, dobbiamo notare come ancora oggi tutte le terre del paese teoricamente appartenano alla corona. Tutta questa sezione fa parte di quella branca del diritto di proprietà che prende il nome di *doctrine of tenure*, di origine feudale.

Property è quindi il diritto di possedere una cosa, mentre *possession* è il fatto in sé di possederla; il possesso può dunque essere anche illecito. *Ownership* indica che si ha sia *possession* che *property*. Ovviamente anche *ownership* non ha quel carattere di assolutezza che è caratteristico del *droit civil*.

Property, che, come abbiamo detto, indica sia i beni in concreto che i diritti che si hanno sui beni stessi, si distingue in *real property* ed in *personal property*. Questa distinzione ha origini storiche – deriva infatti dal diritto romano – e si riferisce al tipo di azioni legali che si potevano intraprendere per far valere i propri diritti, più che alla natura del bene. Si definiscono infatti beni reali quei beni in cui è possibile l'azione legale *in rem*, mentre per gli altri beni è possibile solo l'azione personale *in personam*. *Real property* si riferisce a quei diritti protetti in passato da *real action*, a quei diritti tutelati cioè da rimedi recuperatori e, siccome le cose recuperabili erano gli immobili, essa venne a denominare i beni immobiliari. *Personal property* si riferisce a quei diritti che erano protetti da *personal action*, che erano cioè tutelati da rimedi risarcitori. Ai nostri giorni la terminologia va mano semplificandosi e si riscontra, talvolta, la tendenza a trovare una corrispondenza tra *real property* e *immoveable property*, e *personal property* e *moveable property*; occorre comunque prestare molta attenzione a questo, perché può dare adito ad errori piuttosto grossolani. Ad esempio, in base a questo principio, il *lease* sembrerebbe da annoverarsi tra la *real property*, invece rientra nella *personal property*.

⁵ Oggi pertanto tutti i diritti di proprietà possono definirsi *freehold*, ma bisogna tenere presente che certe servitù, *easements* e *profits*, previste dal *copyhold*, possono essere ancora operanti.

Forniamo ora qualche cenno sul *lease*⁶: esso indica quel rapporto in base al quale il *lessor* (concedente), titolare di un'*estate*⁷ su un immobile, passa il godimento dell'immobile (detto *demise*) al *lessee* per una durata determinata. Il *lessee* può ottenere il *demise* per la durata di tutta la propria vita e allora abbiamo il *lease for life*, o per un certo numero di anni e allora abbiamo il *lease for a term of years*, che a sua volta si distingue in *long* e *short term*, a seconda che la sua durata sia superiore o inferiore ai ventuno anni; nello *short lease* si incontra spesso un (*negative or restrictive*) *covenant*, un obbligo, da parte del *lessee*, «not to assign or underlet», cioè il divieto di cedere il *lease* a terzi, oppure la concessione di cederlo a discrezione del *landlord* e allora abbiamo il *lease at will*, per una *consideration* detta *rent*, chiaramente per un periodo inferiore alla durata della sua *estate*.

Un accenno merita il termine *consideration*, assolutamente in traducibile ed estraneo alla *civil law*, che è un requisito necessario per la validità del *simple contract*⁸. Nel *sale* (contratto di vendita), il corrispettivo costituisce la *consideration* per il venditore e l'oggetto la *consideration* per il compratore.

È importante notare che sarebbe errato dare al *lease* il significato di locazione, in quanto esso è basato sul concetto di *estate* estraneo al *droit civil* e reso possibile dall'inesistenza del concetto di *dominium* in *Common Law*. Esso consente lo smembramento della proprietà: il

⁶ Da tener distinto dalla più moderna forma di *leasing*, di origine anglo-americana e ormai diffuso anche nel nostro ordinamento. In breve trattasi di una commistione tra locazione e vendita a rate, con una opzione di acquisto al momento del versamento dell'ultima rata.

⁷ Per il concetto di *estate* si veda più avanti, 19 e sgg.

⁸ Premesso che non esiste una definizione legislativa del *contract*, che non corrisponde affatto al «contratto» del diritto continentale, e che può definirsi solo come un accordo (*agreement*), con la possibilità di essere oggetto di azione legale, il *simple contract* non consiste, come nel diritto romano, nel consenso delle parti (*pacta sunt servanda*), ma nell'idea della responsabilità che le parti si assumono, onde l'essenza del requisito della *consideration*. La *consideration* non è invece necessaria nel *contract under seal*, detto anche *deed*, necessario nell'alienazione dei beni immobili, che non è considerato propriamente un *contract*, ma definito piuttosto un *covenant*. Il *deed* implica anche un preciso cerimoniale, avente effetto solo con la consegna del documento alle parti, che si considera avvenuta quando la controparte ha toccato il sigillo con un dito e pronunciato la frase sacramentale: «I deliver this as my act and deed» (DE FRANCHIS, 1984, e *A Concise Dictionary of Law*, Oxford, 1990², alle voci *contract*, *deed* e *consideration*).

lessee ha a che fare con il *lessor* che non è proprietario del bene, ma titolare di determinati diritti su un bene, esattamente come lui. Ciò che è fondamentale è che anche il *lessee*, essendo titolare di una *estate*, cioè di un *real right*, può farne oggetto di *mortgage* e tutelarne il possesso con un'eventuale azione di *trespass*.

È necessario inoltre ricordare che il diritto inglese inerente alle questioni fondiarie ha subito una sostanziale trasformazione tra il 1921 e il 1925, conclusasi con il *Law of Property Act (1925)*, entrato in vigore il primo gennaio 1926.

Abbiamo detto che la *property* si divide in *real e personal property*. A sua volta la *personal property* è suddivisa in *chattels⁹ real e chattels personal*:

– i *chattels real* comprendono esclusivamente il *lease*, diritto di natura reale avente per oggetto un'*estate* su un immobile a tempo limitato, che potremmo definire proprietà relativa a tempo determinato;

– i *chattels personal* si suddividono a loro volta in *choses in action e choses in possession*:

– le *choses in action* sono quei beni che possono essere tutelati con una *action*, azione in giudizio, che oggi vengono definiti beni immateriali, quali *credits* (crediti), *shares* (azioni), *trade marks* (marchi di fabbrica), *trade names* (ragioni di commercio), *patents* (brevetti), *copyrights* (diritti d'autore);

– le *choses in possession* sono i beni mobili, le cose che si possono

⁹ È interessante soffermarsi sull'etimologia di questo termine. Esso infatti deriva dall'inglese medio *chatel*, che a sua volta proviene dal tardo francese medievale *chatel*; dall'aggettivo latino *capitalis*, «riguardante il capo, la vita», e quindi, «importante eccellente», che a sua volta viene da *caput*, *-itis*.

È da notare anche la tesi di E. Partridge, 1958, alle voci *cattle e chattel*. Secondo questo autore, i termini *cattle e chattel* avrebbero una radice comune. *Cattle* avrebbe avuto originariamente il significato di «proprietà» in genere, poi di «bestiame», per acquisire poi il significato attuale più specifico di «bovini addomesticati». *Chattel* indica la *personal property*, con particolare riferimento alle *movable goods*. Probabilmente *cattle* deriva dall'inglese medio *catel*, a sua volta dall'antico francese del nord *catel*; *chattel*, come abbiamo già ricordato sopra, viene dalla variante, sempre dell'inglese medio, *chatel*, che deriva a sua volta dall'antico francese – primo francese moderno *chatel*; entrambi poi deriverebbero dall'aggettivo latino *capitalis*, a sua volta derivante da *caput*. Il latino *caput*, il cui tema è *cap -*, è affine al sanscrito *kapalam*. Il tema indoeuropeo presumibilmente sarebbe **khaph-*, con le varianti **khab-*, **kha-*, **kha-*, etc..

possedere, tangibili, che vengono definite anche *corporeal* o *material chattels*.

Tornando ai beni immobili, nei sistemi di *Common Law* l'oggetto del diritto non è l'immobile in sé, ma l'*estate*, dal latino *status*, «stato, condizione in genere», cioè i diritti che si hanno su un bene reale. Questa parola, del resto, ha molteplici significati, i principali dei quali sono:

– 1) «lo *status* in cui una persona si trova in rapporto ad un immobile»;

– 2) «la fortuna, il capitale, i beni mobili ed immobili, e i diritti»; in questo senso si parla di *real* o di *personal estate*. Ad esempio, con l'espressione *estate of a deceased person* si indica non tanto il patrimonio del defunto, quanto l'insieme dei beni e dei diritti del defunto, che passano al *personal representative*; con *estate of a bankrupt* si indicano i beni o i diritti del fallito; nei rapporti matrimoniali con *joint* e *separate estate* si indicano rispettivamente la comunione o la separazione dei beni;

– 3) «l'asse ereditario»;

– 4) «l'asse patrimoniale»;

– 5) nel linguaggio comune, semplicemente «proprietà terriera, tenuta»;

– 6) «il diritto del *tenant* al godimento mediato o immediato del fondo». È quest'ultimo significato che analizzeremo, essendo quello più importante e originale della *Common Law*, che riguarda gli *estates* sulla *real property* e in particolare gli *estates in land*, su cui esiste una *doctrine of estates*, derivata storicamente dalla *doctrine of tenure*.

Gli *estates* possono essere:

– *in possession*, quando il diritto è immediato;

– *in expectancy*, quando invece il diritto è riferito ad un tempo futuro.

Dopo il *Law of Property Act* del 1925 sono due i tipi di *estates* ancora esistenti, che possono essere costituiti come *legal estates*, soggetti cioè alla *Common Law*:

1) il *fee* (da *feudum*) *simple absolute* o *freehold*, che ha durata indefinita e, fermo restando che il diritto inglese non conosce il concetto di *dominium*, è molto vicino in pratica alla proprietà nel *droit civil*;

2) il *term of years absolute* o *leasehold estate*, che invece ha durata definita.

Chiaramente entrambi possono anche essere costituiti in *Equity*, mediante lo strumento del *Trust*, di cui parleremo più avanti.

Gli altri due tipi di *estates*, con i vari sottogruppi, possono invece essere costituiti solo in *Equity*, sempre mediante lo strumento del *Trust*. Ci stiamo riferendo a:

- 1) il *fee tail*;
- 2) il *life estate*.

Il *fee tail* prevede la trasmissione del bene per via ereditaria, ma solo a favore dei discendenti (*descendants*) del beneficiario, *the heirs of his body*. Non viene quindi applicato il principio del *next of kin* (parente più prossimo), venendo così ad escludere gli *ancestors* (ascendenti) e i *collaterals* (collaterali). Può avere ulteriori restrizioni:

- a) *tail male*, limitato ai soli figli maschi,
- b) *tail female*, limitato alle sole figlie femmine,
- c) *tail special*, limitato solo alla prole generata da una data consorte.

Il *life estate* è la forma più restrittiva di proprietà, poiché non è né ereditabile né alienabile (almeno in teoria) ed è limitato alla vita del *tenant*. C'è poi l'*estate pour autre vie*, limitata alla vita di un'altra persona, detta *cestui qui vie*. Infine l'*estate tail* o *entailed*, la cui durata continua fino a quando vi sia un discendente del primo beneficiario.

Abbiamo detto che questi due ultimi tipi di *estates* possono essere costituiti in *Equity*, mediante l'istituto del *Trust*. Ricordiamo che la *Equity* venne posta in essere proprio per dare rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni per le quali la *Common Law* non offriva sufficienti *remedies*.

Il termine *trust* è «intraducibile giacché riferito ad un istituto affatto privo di equivalenze concettuali nella *civil law*¹⁰». Il *trust* come istituto giuridico viene definito dall'*Oxford English Dictionary*: «The confidence reposed in a person in whom the legal ownership of property is vested to hold or use for the benefit of another». In breve, l'essenza del *trust*, che poi trova una varietà di attuazioni giuridiche,

¹⁰ Cfr. DE FRANCHIS cit., alla voce *trust*.

si può riassumere in quanto segue: il costituente, detto *settlor of the trust*, aliena alcuni beni o diritti al *trustee* che li amministra nell'interesse di un'altra persona, detta *cestui qui trust*, oppure, ora più frequentemente, *beneficiary*¹¹. Questo istituto ha origini lontane; è sorto infatti nel Medioevo per andare incontro alle esigenze di coloro che dovevano allontanarsi per lungo tempo, o per un lungo viaggio o per andare in guerra, e designavano un parente o un amico affinché si occupasse delle loro proprietà a favore della moglie e dei figli minori. Un tale accordo non avrebbe avuto alcun valore in *Common Law*. Era infatti un obbligo di coscienza, poteva quindi essere fatto rispettare solo dalle *Chancery Courts*¹². Nei diritti di proprietà fondiaria si distinguono i *legal interests*, e cioè quei diritti che trovano il proprio fondamento nella *Common Law*, e gli *equitable interests* (o *beneficial interests*, perché colui che ne è titolare non detiene legalmente la proprietà del bene, ma soltanto l'uso), e cioè quei diritti tutelati dalla *Equity* mediante il meccanismo del *trust*. Nonostante le *Chancery Courts* siano state abolite in Inghilterra (non negli Stati Uniti) nel XIX secolo, il sistema di *Equity* continua ad essere amministrato dalla *Chancery Division* della *High Court of Justice*.

Il *trust* indica l'obbligo che deriva, in *Equity*, di occuparsi dell'oggetto di un bene del *trust* nell'interesse del *beneficiary*. Il *Trustee* è titolare di una *legal estate* secondo la *Common Law*, il *beneficiary* ha una *equitable estate* o un *equitable interest*. L'oggetto del *trust* prende il nome di *trust property* o *trust estate* o ancora *trust fund*.

Il *trust* presuppone quindi la coesistenza di regole di *Common Law* e di *Equity*, secondo le quali è consentito lo smembramento e il concorso di due diversi tipi di proprietà: talvolta si parla infatti di *double ownership*.

Da notare che secondo l'art. 2 della «Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento», adottata a L'Aja il 1/7/1985 e ratificata anche nel nostro ordinamento con la L. 364/1989 (in vigore dal 1/1/1992), «i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*; i beni del *trust* sono intestati al nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee*;

¹¹ Cfr. DE FRANCHIS cit.

¹² Sarà opportuno ricordare che le *Chancery Courts* dipendevano dal *Lord Chancellor*, che era all'origine un ecclesiastico ed «il custode della coscienza del Re».

il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni, secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge» (Salvestroni, 1996).

Restando fermo il principio delle origini medievali e germaniche del diritto di proprietà inglese, non è inopportuno ricordare che, nella sua evoluzione, ha avuto notevole importanza, specialmente negli Stati Uniti, la filosofia giusnaturalista che, fino dal '700, sostenne l'esistenza di norme di diritto naturale e quindi razionali precedenti ad ogni norma giuridica positiva. Inoltre va sottolineato come la triade lockiana «life, liberty and property» troverà poi applicazione nei vari *Bill of Rights* americani e sarà ampiamente discussa nel *Federalist*¹³.

Bibliografia

- BLACKSTONE, W., *Commentaries on the Laws of England*, Vol. I. *Rights of persons*, Oxford, 1765, reprinted in 1966.
Vol. II. *Of the Rights of things*, Oxford, 1766, reprinted in 1966.
Vol. III. *Of Private Wrongs*, Oxford, 1768, reprinted in 1966.
Vol. IV. *Of Public Wrongs*, Oxford, 1769, reprinted in 1966.
CANDIAN, A., *La Propriété*, in *Property - Propriété - Eigentum*, di A. Candian, A. Gambaro, B. Pozzo, Padova 1992.
CECIONI, C.G., «La terminologia inglese del diritto di proprietà». Atti del Convegno *Lingue straniere per scopi speciali* (Roma, 20-21 ottobre 1986), a cura di Ioan Gutia; Roma, 1987.
CECIONI, C.G., «La traducibilità del linguaggio giuridico inglese», in *Tradurre i linguaggi settoriali* (a cura di Giuseppina Cortese), Torino, 1996.
CHANTRAINE, P., *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Paris, 1990.
CONCISE (A) DICTIONARY OF LAW, Oxford, 1990².
DE FRANCHIS, F., *Dizionario Giuridico Inglese-Italiano*, Milano, 1984.
DE FRANCHIS, F., *Dizionario Giuridico Italiano-Inglese*, Milano, 1996.
ERNOUT, A.-MEILLET, A., *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, 1951³.
GAMBARO, A., *La proprietà nel Common Law anglo-americano*, in *Property - Propriété - Eigentum*, di A. Candian, A. Gambaro, B. Pozzo, Padova, 1992.

¹³ Si veda a questo proposito l'esautiva Introduzione di Mariani Sacerdoti in *Il Federalista*, 1997.

- GOTTI, M., *I linguaggi specialistici*, Firenze, 1991.
- GROZIO, U., (GROTII HUGONIS), *De Iure Belli ac Pacis*, Voll. 5; il Vol. IV comprende *De aequitate, indulgentia et facilitate*; il Vol. V comprende *Mare Liberum (sive de iure quod Batavis competit ad indicanda commercia)*; Lausanne, 1758-9.
- HOBBS, T., *Leviathan*, London, 1968.
- HOLTHAUSEN, F., *Etymologisches Wörterbuch der englischen Sprache*, Leipzig, 1917.
- MARIANI SACERDOTI, G. (a cura di), *Il Federalista*, Torino, 1997.
- MELLINKOFF, D., *The Language of the Law*, Boston and Toronto, 1963.
- NEGRO, F., *Das Eigentum - Geschichte und Zukunft - Versuch eines Überblicks*, München und Berlin, 1963.
- OXFORD (THE) DICTIONARY OF ENGLISH ETYMOLOGY, edited by C.T. Onions (with the assistance of G.W.S. Friedrichsen e R.W. Burchfield), Oxford, 1966.
- OXFORD (THE) ENGLISH DICTIONARY, Prepared by J.A. Simpson and E.S.C. Weiner;
Volume VIII (*Interval-Looie*), Oxford, 1989²;
Volume XII (*Poise-Quelt*), Oxford, 1989²;
Volume XVIII (*Thro-Unelucidated*), Oxford, 1989².
- PARTRIDGE, E., *Origins: a short Etymological Dictionary of Modern English*, London, 1958.
- POZZO, B., *Eigentum*, in *Property - Propriété - Eigentum*, di A. Candian, A. Gambaro, B. Pozzo, Padova 1992.
- PUGLIATTI, S., «La proprietà e le proprietà», in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954.
- SACCO, R., «Les problèmes de traduction juridique», in *Italian National Reports, XII Congress International Academy of Comparative law (Sydney)*, Milano, 1996.
- SALVESTRONI, U., *Nozioni generali di diritto privato. Guida alla lettura sistematica delle fonti*, Roma, 1996.
- SUPPLEMENT (A) TO THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY, vol. II, (H-N), edited by R.W. Burchfield, Oxford, 1976.
vol. III, (O-Scz), edited by R.W. Burchfield, Oxford, 1982.